

# Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del

(Progetto)

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 20 capoverso 3 e 53 capoverso 1 della legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966<sup>2</sup> (legge),

*Art. 4 lett. b, d e g*

*Abrogati*

*Art. 5 lett. g, o e x*

Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie:

- g abrogato*
- o. il carbonchio sintomatico;
- x. la Coxiellosi;

*Art. 6 lett. y*

I termini sotto riportati sono così definiti:

- y. *equidi*: animali addomesticati della specie equina (cavalli, pony, asini, muli, bardotti).

---

<sup>1</sup> RS 916.401

<sup>2</sup> RS 916.40

*Art. 7 cpv. 1 lett. f, g e h*

<sup>1</sup> I Cantoni registrano tutte le aziende detentrici di animali ad unghia fessa. A tal fine designano un'unica autorità che rileva i dati seguenti:

- f. dimensioni degli effettivi di caprini, ovini e di camelidi del nuovo mondo;
- g. il tipo di detenzione dei suini (al chiuso; uscita pianificata; uscita libera; al pascolo);
- h. il numero del Comune giusta l'ordinanza del 30 dicembre 1970<sup>3</sup> concernente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni.

*Art. 8 Registro degli animali ad unghia fessa*

Il detentore degli animali deve tenere per ogni azienda detentrici di animali un registro degli animali presenti. Vi sono menzionati gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi e, per quanto concerne gli animali delle specie bovina e caprina, anche i contrassegni, nonché i dati relativi alle occupazioni, alle inseminazioni e alle monte. Il registro deve essere costantemente aggiornato. Dietro richiesta, il detentore di animali deve trasmettere il registro al gestore della banca dati sul traffico di animali.

*Art. 10 cpv. 2*

---

**Abrogato***Art. 14 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Il detentore di animali notifica al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrici di animali, il cambio di detentore nonché la chiusura dell'azienda.

<sup>2</sup> Egli notifica alla banca dati sul traffico di animali:

- a. entro tre giorni lavorativi, gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi della specie bovina nonché lo smarrimento di marchi auricolari;
- b. entro tre giorni lavorativi, gli aumenti degli effettivi della specie suina;
- c. c. entro 30 giorni la nascita di animali della specie bovina;
- d. entro 30 giorni la nascita e la morte di animali contrassegnati della specie suina.**

---

<sup>3</sup> RS 510.625

<sup>5</sup> RS 916.407

*Art. 18a* Registrazione di aziende detentrici di equidi, volatili da cortile, pesci o api

<sup>1</sup> I Cantoni registrano tutte le aziende in cui sono tenuti equidi, volatili da cortile, pesci, ad eccezione dei pesci ornamentali, o api. Essi definiscono a tale scopo un ufficio che registri i seguenti dati:

- a) a. il nome e l'indirizzo del detentore di animali;
- b. le dimensioni e l'ubicazione dell'azienda detentrici di animali e degli effettivi con le rispettive coordinate;
- c. il tipo di detenzione (al chiuso; uscita in area con clima esterno; uscita all'aperto) e le specie di volatili da cortile;
- d. il tipo di reddito per i volatili da allevamento (ascendenti delle razze ovaiole; ascendenti delle razze da ingrasso; ascendenti da allevamento di razza)
- e. le specie di pesci detenute;
- f. la quantità e l'ubicazione degli apiari occupati con le rispettive coordinate;
- g. il tipo di detenzione delle api (apicoltura nomade; apicoltura stanziale);
- h. eventualmente il numero assegnato all'azienda dal gestore della banca dati sul traffico di animali.

<sup>2</sup> Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrici di animali, il cambiamento di detentore nonché la chiusura dell'azienda.

<sup>3</sup> Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione a ogni azienda detentrici di animali. Se necessario, per il controllo del traffico di animali, esso può assegnare più di un numero d'identificazione a un'azienda con più effettivi.

<sup>4</sup> Il servizio cantonale trasmette in formato elettronico i dati registrati e le relative modifiche all'Ufficio federale dell'agricoltura.

- a) <sup>5</sup> L'Ufficio federale dell'agricoltura emana, d'intesa con l'Ufficio federale, prescrizioni tecniche concernenti i capoversi 1, 3 e 4.

*Art. 19a* Identificazione di apiari e notifica del trasferimento

<sup>1</sup> Gli apiari devono essere ben contrassegnati all'esterno con il numero d'identificazione cantonale.

<sup>2</sup> L'apicoltore deve comunicare all'ispettore degli apiari il trasferimento delle proprie colonie di api, se la distanza dall'ultima posizione è superiore a 2 km.

*Art. 20 cpv. 3*

<sup>3</sup> I controlli degli effettivi delle colonie di api devono essere consegnati una volta all'anno, a metà aprile, all'ispettore degli apiai incaricato. I dati, in forma anonima, potranno essere messi a disposizione di organizzazioni private.

*Art. 34* Patente per il commercio di bestiame

<sup>1</sup> Coloro che esercitano il commercio di bestiame necessitano di una patente.

<sup>2</sup> La patente per il commercio di bestiame viene rilasciata dal Cantone nel quale il commerciante di bestiame ha la sede sociale. Con il rilascio della patente si autorizza il commercio di bestiame su tutto il territorio svizzero.

<sup>3</sup> La patente è rilasciata se il richiedente:

- a. ha partecipato a un corso d'introduzione per commercianti di bestiame e ha superato l'esame;
- b. possiede una stalla che, per quanto riguarda l'ubicazione e le infrastrutture, nonché l'organizzazione e la gestione, è conforme ai principi igienico-sanitari in materia di lotta alle epizootie.

<sup>4</sup> La patente può essere rilasciata eccezionalmente a titolo provvisorio prima che l'interessato abbia concluso con successo il corso di introduzione per commercianti di bestiame.

<sup>5</sup> Sono esentati dall'obbligo di disporre di una stalla i commercianti di bestiame che consegnano gli animali direttamente ai macelli.

<sup>6</sup> Sono esentati dal frequentare il corso d'introduzione per commercianti di bestiame e dal sostenere l'esame i macellai che acquistano gli animali per la macellazione nella propria azienda e che portano gli stessi direttamente al proprio macello.

<sup>7</sup> Per il rilascio e il rinnovo di una patente si versano:

- b. a. al massimo 100 franchi per il commercio di ovini, caprini e suini nonché di vitelli di età inferiore ai sei mesi;
- b. al massimo 200 franchi per il commercio di animali della specie equina e della specie bovina di età superiore ai sei mesi.

<sup>8</sup> Il veterinario cantonale, ai sensi dell'articolo 54a della legge, notifica al sistema d'informazione centrale il rilascio della patente per il commercio di animali.

*Art. 35* Rinnovo e ritiro della patente per il commercio di animali

<sup>1</sup> La patente deve essere rinnovata ogni anno. Dopo il secondo rinnovo il commerciante di bestiame ha l'obbligo di seguire un corso di aggiornamento.

<sup>2</sup> Prima del rinnovo della patente, i commercianti di bestiame le cui attività hanno dato adito a contestazioni possono essere convocati a ripetere il corso d'introduzione.

<sup>3</sup> La patente non è rinnovata o è revocata se l'autorità cantonale competente accerta:

- a. l'assenza di una stalla o che la stalla non è conforme ai principi igienico-sanitari in materia di lotta alle epizootie;
  - b. la violazione ripetuta o grave da parte del commerciante di bestiame o del suo personale delle prescrizioni delle legislazioni in materia di epizootie, di protezione degli animali, di derrate alimentari, di medicinali e di agricoltura;
  - c. la mancata frequenza del corso di aggiornamento o la mancata ripetizione del corso d'introduzione.
- <sup>4</sup> Il veterinario cantonale notifica al sistema d'informazione centrale il ritiro o il rifiuto della patente per il commercio di bestiame giusta l'articolo 54a della legge.

*Art. 36* Corsi d'introduzione e di aggiornamento

<sup>1</sup> I veterinari cantonali organizzano i corsi d'introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame. Tali corsi possono essere tenuti da più Cantoni congiuntamente.

<sup>2</sup> L'esecuzione dei corsi può essere delegata a un'altra organizzazione. Tale organizzazione deve poter dimostrare:

- a) di disporre di insegnanti qualificati per la formazione specifica e
- b) che il controllo esterno della qualità è effettuato da un'associazione accreditata ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>4</sup> sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

<sup>3</sup> Durante i corsi d'introduzione i partecipanti ricevono una formazione sui doveri dei commercianti di bestiame, nonché sulla normativa in materia di epizootie e di protezione degli animali.

<sup>4</sup> Durante i corsi di aggiornamento i partecipanti ricevono informazioni sulle conoscenze correnti sulla prevenzione delle epizootie.

<sup>5</sup> L'Ufficio federale, dopo consultazione dell'Associazione svizzera dei veterinari cantonali, emana un regolamento sui corsi d'introduzione e di aggiornamento, nel quale specifica l'entità e il contenuto dei corsi.

*Art. 37* Obblighi dei commercianti di bestiame

<sup>1</sup> I commercianti di bestiame sono tenuti a:

- a) notificare senza indugio a un veterinario il sospetto o la comparsa di un'epizootia nonché una maggiore frequenza di morti o aborti;
- b) utilizzare, per il trasporto, veicoli che adempiono le disposizioni di cui all'articolo 25 capoverso 1;
- c) informare il personale sull'osservanza delle prescrizioni e formarlo e aggiornarlo periodicamente;

- d) controllare regolarmente in internet le notifiche di epizoozie dell'Ufficio federale;
- e) portare con sé la patente per il commercio di bestiame durante il commercio e il trasporto degli animali.

<sup>2</sup> La stalla deve essere dotata di:

- a) sufficiente capacità per l'isolamento degli animali malati;
- b) eventualmente, sufficiente capacità per l'isolamento di animali destinati all'esportazione;
- c) strutture adeguate per scaricare, alloggiare, abbeverare, foraggiare e curare gli animali;
- d) una superficie sufficiente per la raccolta dello strame e del letame;
- e) e una vasca di raccolta per il colaticcio.

*Art. 37a* Sorveglianza da parte del veterinario ufficiale

Il veterinario ufficiale dispone che le stalle dei commercianti di bestiame e le registrazioni sul traffico di animali devono subire un controllo basato sui rischi a intervalli di tempo regolari da parte del veterinario ufficiale.

*Art. 37b* Tassa di macellazione

<sup>1</sup> La tassa di macellazione per la copertura dei costi di prevenzione e lotta contro le epizoozie è riscossa dai macelli che la addebitano ai fornitori. Essa ammonta per capo di bestiame:

	Fr.
a. della specie bovina, di età superiore ai sei mesi a	3.-
b. della specie bovina, di età inferiore ai sei mesi a	1.50
c. della specie suina a	-.50
d. della specie ovina a	-.50
e. della specie caprina a	-.50

<sup>2</sup> Per la riscossione della tassa di macellazione, i macelli riceveranno un risarcimento di fr. --.10 per ogni capo di bestiame macellato. Tale indennizzo si aggiunge alla tassa di macellazione versata dai fornitori.

<sup>3</sup> Il gestore della banca dati sul traffico di animali compensa gli emolumenti per la macellazione con i contributi che spettano al macello ai sensi dell'ordinanza del 10 novembre 2004<sup>5</sup> concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

<sup>4</sup> Il gestore della banca dati sul traffico di animali suddivide il ricavato della tassa di macellazione tra i Cantoni, in un'unica soluzione annuale, in base al numero di animali ad unghia fessa detenuti.

*Art. 61 cpv. 1bis*

<sup>1bis</sup> Anche gli animali ad unghia fessa morti, ad eccezione degli animali della specie suina, devono essere notificati al Servizio designato dal Cantone.

**Art. 65 cpv. 3 ultimo periodo**

*Abrogato*

*Art. 73 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il veterinario ufficiale o l'ispettore degli apiari ordina la pulizia e la disinfezione e, se necessario, una disinfestazione. Egli sorveglia i lavori e si assicura che le persone preposte ai suddetti lavori dispongano delle necessarie conoscenze specialistiche.

*Art. 179c cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> In caso di diagnosi di BSE il veterinario cantonale ordina che:

- c) siano registrati e uccisi, al più tardi entro la fine del ciclo di produzione, tutti gli animali della specie bovina, nati tra un anno prima e un anno dopo la nascita dell'animale infetto e che in questo periodo si sono trovati in un effettivo di cui alla lettera b numero 2;

*Art. 201*

<sup>1</sup> Tutti gli effettivi di capre sono riconosciuti indenni da AEC. In caso di sospetto o di epizoozia si sottrae tale riconoscimento all'effettivo colpito fino alla revoca del sequestro.

<sup>2</sup> Gli effettivi sono sorvegliati mediante un'analisi sierologica.

<sup>3</sup> I montoni devono essere sottoposti ogni anno ad analisi sierologiche e il detentore deve notificare i montoni al veterinario cantonale.

*Art. 202 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

- b. tre analisi sierologiche, a distanza di almeno sei mesi l'una dall'altra, hanno fornito un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata a partire da sei mesi dopo l'eliminazione degli animali infetti e sospetti nonché dei loro discendenti e al termine della pulizia e della disinfezione.

**Sezione 3 (Art. 217 – 221)**

*Abrogata*

**Sezione 5 (Art. 228 – 229)**

*Abrogata**Sezione 8 (Art. 237 – 239)**Abrogata**Art. 271 cpv. 4*

<sup>4</sup> Gli apiari ubicati nella zona di sequestro devono essere controllati secondo le direttive del Centro svizzero di ricerche apicole dall'ispettore degli apiari la primavera seguente.

*Art. 273 Lotta*

<sup>1</sup> In caso di diagnosi di peste europea delle api, il veterinario cantonale ordina nell'apiario infetto:

- a) l'analisi immediata di tutte le colonie da parte dell'ispettore degli apiari;
- b) il divieto di trasferire le api e i favi;
- c) la distruzione entro 10 giorni di tutte le colonie e dei loro favi, nel rispetto dei provvedimenti di lotta contenuti nelle direttive della Sezione apiaria;
- d) il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo ai centri di raccolta del miele;
- e) la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili.

<sup>2</sup> Determina inoltre, tenendo conto della configurazione del territorio, una zona di sequestro che comprende di regola una regione con un raggio di due chilometri attorno all'apiario infetto. Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:

- a. sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento, introduzione e allontanamento di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati;
- b. d'intesa con il veterinario cantonale, l'ispettore degli apiari può autorizzare il trasporto di api all'interno della zona di sequestro e l'introduzione di api prendendo le misure preventive necessarie.

<sup>3</sup> L'ispettore degli apiari ordina il trattamento dei vecchi favi, della cera e del miele secondo le direttive del Centro svizzero di ricerche apicole.

<sup>4</sup> Sottopone al controllo per la presenza di peste europea delle api tutte le colonie della zona di sequestro entro 30 giorni.

<sup>5</sup> Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro:

- a) 30 giorni dopo la distruzione integrale delle colonie e dei favi dell'apiario infetto, nella misura in cui le arnie e gli utensili siano stati puliti e disinfettati, e i controlli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti;
- b) 60 giorni dopo la distruzione delle colonie malate e sospette, nella misura in cui i controlli successivi dell'apiario infestato e quelli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti.

<sup>6</sup> Gli apiari ubicati nella zona di sequestro devono essere controllati secondo le direttive del Centro svizzero di ricerche apicole dall'ispettore degli apiari la primavera seguente.

**Art. 276 cpv. 1**

*Abrogato*

*Art. 297 cpv. 1 lett. b<sup>bis</sup> e c*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale adempie i seguenti compiti:

- b<sup>bis</sup> può stabilire quali metodi di analisi debbano essere impiegati per la sorveglianza e la lotta delle singole epizoozie;
- c. emana prescrizioni tecniche per il prelievo di campioni, per il rilascio della diagnostica veterinaria e per le analisi necessarie alla diagnosi delle epizoozie.

II

**Modifica del diritto vigente**

Le ordinanze sotto elencate sono modificate come segue:

**1. Ordinanza del 23 aprile 2008<sup>6</sup> sulla protezione degli animali**

**Art. 103 lett. c**

---

<sup>6</sup> Non ancora pubblicata nella RU (entrata in vigore: 1.9.2008)

<sup>7</sup> **RS 916.40**

Nel commercio e nella pubblicità con animali la persona responsabile della custodia dell'animale deve:

- c. nelle aziende in cui si esercita il commercio di bestiame ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966<sup>7</sup> sulle epizootie: disporre di una patente per il commercio di animali;

## **2. Ordinanza del 23 novembre 2005<sup>8</sup> concernente la banca dati sul traffico di animali**

*Art. 3 cpv. 1 lett. f<sup>bis</sup> e cpv. 2*

<sup>1</sup> Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

- f<sup>bis</sup> numero di telefono e lingua per la corrispondenza del detentore di animali;

<sup>2</sup> I Cantoni devono notificare all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) i dati di cui al capoverso 1 lettere a-f<sup>bis</sup> e le loro modifiche. L'Ufficio federale li trasmette al gestore.

*Art. 4 cpv. 1 lett. h e cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 4 cpv. 4-6*

<sup>4</sup> Nella banca dati sono registrati i seguenti dati concernenti gli animali della specie suina:

- a. alla nascita di animali:
  1. numero dell'azienda detentrica di animali,
  2. numero totale degli animali contrassegnati,
  3. data di nascita,
  4. data della notifica;
- b. all'importazione di animali:
  1. Paese d'origine e numero d'identificazione dell'azienda detentrica di animali nel Paese d'origine,
  2. numero dell'azienda detentrica di animali,
  3. numero totale degli animali,
  4. data di nascita, qualora nota,
  5. data d'importazione,

---

<sup>8</sup> RS 916.404

<sup>9</sup> RS 916.404.2

6. data della notifica;
- c. all'entrata di un animale da un'altra azienda detentrica di animali in Svizzera:
  1. numero dell'azienda detentrica di animali,
  2. numero di provenienza dell'azienda detentrica di animali,
  3. numero totale degli animali,
  4. data d'entrata,
  5. data della notifica;
- d. alla macellazione di animali:
  1. numero dell'azienda detentrica di animali,
  2. numero di provenienza dell'azienda detentrica di animali,
  3. numero totale degli animali,
  4. data di macellazione,
  5. data della notifica;
- e. alla morte di animali contrassegnati:
  1. numero dell'azienda detentrica di animali,
  2. numero totale degli animali,
  3. data di morte (mese),
  4. data della notifica;
- f. all'esportazione di animali:
  1. numero dell'azienda detentrica di animali,
  2. numero totale degli animali,
  3. Paese di destinazione,
  4. data d'esportazione,
  5. data della notifica;
- g. coordinate bancarie o postali del detentore di animali.

<sup>5</sup> Nella banca dati sono registrati i seguenti dati concernenti gli animali della specie caprina e ovina: coordinate bancarie o postali del detentore di animali.

<sup>6</sup> I dati giusta i capoversi 1, 4 e 5 vanno notificati dal detentore di animali al gestore.

*Art. 5 cpv. 1**Abrogato***3. Ordinanza del 16 giugno 2006<sup>9</sup> sugli emolumenti per il traffico di animali***Art. 3 cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli emolumenti sono riscossi sui marchi auricolari e, per gli animali delle specie bovina e suina, sulla base delle notifiche di macellazione, secondo le aliquote di cui all'allegato.

*Allegato numeri 5, 6 lett. b e 8 lett. c*

5. Emolumento per ogni animale macellato:
- |                      |     |
|----------------------|-----|
| della specie bovina; | 5.- |
| della specie suina   | -10 |
6. Tassa amministrativa secondo l'articolo 3 capoverso 2 per:
- b. mancata notifica o mancata o errata indicazione del numero dell'azienda detentrica di animali, del numero d'identificazione dell'animale, del numero d'identificazione della madre, del numero d'identificazione del padre, della data di nascita, della data di entrata, della data d'uscita, della data di morte, della data di macellazione o del numero totale di animali 5.-
8. Emolumenti per le consultazioni ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005<sup>10</sup>, sempre che non siano gratuite :
- c. per i dati degli effettivi di un'azienda detentrica di animali durante un anno civile ai sensi degli articoli 2 lettera e, 3 capoverso 1 lettere b-d dell'ordinanza BDTA così come per il numero d'identificazione, il sesso, la razza e il colore dei singoli animali presenti attualmente o dall'inizio dell'anno civile nell'azienda detentrica di animali.  
L'emolumento è da intendersi per ogni anno civile, per ogni azienda detentrica e per ogni destinatario dei dati. Rilevamenti ripetuti presso la stessa azienda detentrica di animali da parte dello stesso destinatario dei dati sono soggette a costi solo se effettuati in un nuovo anno civile. 2.-

---

<sup>10</sup> RS 916.404

<sup>11</sup> RS 916.407

#### **4. Ordinanza del 10 novembre 2004<sup>11</sup> concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale**

##### *Art. 2 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Trattandosi di animali della specie bovina, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di nascita o di macellazione dell'animale secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>12</sup> concernente la banca dati sul traffico di animali.

<sup>1bis</sup> Trattandosi di animali della specie suina, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di nascita o di macellazione dell'animale secondo l'articolo 4 capoverso 4 lettera d dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali.

##### *Art. 3*

Il gestore della banca dati sul traffico di animali stila un conteggio e versa i contributi. Può compensare tali contributi con gli emolumenti dovuti dall'azienda in virtù dell'ordinanza del 16 giugno 2006<sup>13</sup> sugli emolumenti per il traffico di animali.

#### **5. Ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>14</sup> sui dati agricoli**

##### *Art. 2 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> I Cantoni rilevano i dati:

- e. relativi alle aziende detentrici di animali ad unghia fessa, equidi, volatili da cortile, pesci, ad eccezione dei pesci ornamentali o api ai sensi degli articoli 7 e 18a dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>15</sup> sulle epizoozie, che servono per l'esecuzione della legge del 1° luglio 1966<sup>16</sup> a condizione che non siano stati già registrati nel quadro del capoverso 1 lettere a e b (all. 2, n. I e II);

---

<sup>12</sup> RS 916.404

<sup>13</sup> RS 916.404.2

<sup>14</sup> RS 919.117.71

<sup>15</sup> RS 916.401

<sup>16</sup> RS 916.40

## III

<sup>1</sup> Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente modifica entra in vigore il (*1° gennaio 2009*).

<sup>2</sup> L'articolo 10 capoverso 2 e l'articolo 14 capoverso 2 lettere b e d nonché le presenti modifiche del diritto vigente entrano in vigore il (*1° luglio 2009*):

- a. articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>17</sup> concernente la banca dati sul traffico di animali;
- b. articolo 3 capoverso 1 e numero 5 lettera b dell'allegato dell'ordinanza del 16 giugno 2006<sup>18</sup> sugli emolumenti per il traffico di animali;
- c. articolo 2 capoverso 1bis dell'ordinanza del 10 novembre 2004<sup>19</sup> concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

<sup>3</sup> L'articolo 7 capoverso 1 lettere f e g e l'articolo 18a entrano in vigore il (*1° gennaio 2010*).

.... 2008

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Pascal  
Couchepin

La cancelliera della Confederazione: Corina  
Casanova

---

<sup>17</sup> RS **916.404**  
<sup>18</sup> RS **916.404.2**  
<sup>19</sup> RS **916.407**